Consorzio B.I.M.
VALLE DEL CHIESE

Allegato sub lett A) alla Deliberazione n. 47 dd. 27.10.2026
La segretaria consortile Lara Fioroni

BANDO
PICCOLI NEGOZI DI VICINATO E SPACCI DI PRODOTTI DA PROPRIA COLTURA O ALLEVAMENTO ANNO 2026

PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI LOCALI

Bando per l'assegnazione di contributi agli esercizi commerciali e alle aziende agricole dotate, o che intendano dotarsi, di spacci di prodotti enogastronomici da propria coltura o allevamento, per la riqualificazione, l'allestimento, l'ammodernamento e l'innovazione tecnologica delle strutture di vendita finalizzati alla valorizzazione economica e turistica del territorio e delle produzioni locali nei comuni del territorio del Consorzio BIM Chiese.

1. FONTE NORMATIVA

1) Lo scopo che persegue il Consorzio BIM Chiese (statuto, art.2, comma 1) consiste nel contribuire al progresso economico e sociale delle popolazioni del territorio del Bacino Imbrifero Montano del Chiese, tra cui, promuovere e svolgere attività volte a sostenere l'economia del territorio, il rafforzamento delle imprese esistenti, promuovere e sostenere l'economia locale mediante adozione di regolamenti e/o bandi per la concessione di benefici economici nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

2) Il presente bando è adottato in attuazione delle predette finalità statutarie e della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 recante "Disciplina dell'attività commerciale", con particolare riferimento alla promozione dei servizi di prossimità, alla valorizzazione delle produzioni tradizionali, alla salvaguardia della rete distributiva nelle aree montane e all'integrazione tra attività economiche locali e offerta turistica del territorio.

3) Per gli interventi ricadenti nell'Ambito Agricoltura, il presente bando trova inoltre fondamento nei principi di valorizzazione delle attività agricole esercitate ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile e della vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali disciplinata dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché nelle disposizioni dell'Unione europea relative ai prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

4) I contributi previsti dal presente bando sono concessi nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dei regolamenti applicabili agli aiuti "de minimis" nei settori commerciale e agricolo.

2. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

1) Il Consorzio BIM Chiese intende incentivare e sostenere l'attività dalla piccola e media imprenditoria locale esercente attività commerciale permanente in forma di piccolo esercizio di vicinato **(fino a 150 mq)** a favore della comunità locale, mediante assegnazione di contributi economici in conto capitale a fondo perduto per l'allestimento di punti vendita e spacci finalizzati alla valorizzazione economica e turistica del territorio e delle produzioni locali.

2) Il Consorzio BIM Chiese con questo bando intende perseguire il fine strategico di incentivare la **"rigenerazione ed attrattività urbana"** dei piccoli centri abitati, incentivando interventi di miglioramento dell'arredo dei negozi e degli spacci di prodotti da propria coltura o allevamento, contrastando l'obsolescenza dei locali e la scarsa attrattività turistica, puntando alla valorizzazione e riqualificazione dei punti vendita e spacci. La gradevolezza e l'aspetto innovativo e curato dei punti vendita concorrerà, da un lato, a migliorare la percezione del servizio e dell'ambiente urbano in cui è incardinato, e dall'altro migliorerà la promozione dei prodotti commercializzati e proposti alla comunità, migliorandone la percezione anche ai fini turistici.

3) In tale contesto, il Consorzio intende altresì favorire l'adozione di soluzioni innovative e tecnologiche in grado di aumentare la competitività e l'efficienza delle attività economiche locali, attraverso investimenti quali sistemi di etichettatura elettronica, software gestionali, strumenti per la gestione del magazzino e delle offerte, supporti multimediali per la promozione dei prodotti, realizzazione o implementazione di siti internet e piattaforme digitali dedicate alla presentazione e commercializzazione delle produzioni locali, nonché ulteriori interventi di innovazione tecnologica funzionali alla valorizzazione dell'attività e del territorio.

4) In altri termini, con questo bando si mira a ringiovanire e "svecchiare" l'aspetto dei piccoli negozi di vicinato e degli spacci di prodotti da propria coltura o allevamento, incentivarne l'appeal, favorire l'accesso degli utenti e la vendita dei prodotti ivi commercializzati, con particolare attenzione per la valorizzazione dei prodotti locali.

3. DEFINIZIONI

1) Ai fini del presente bando si intende per:

- ***Esercizio di vicinato:*** l'esercizio commerciale al dettaglio avente superficie di vendita **non superiore a 150 mq** situato nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17.

- ***Micro, piccole e medie imprese (PMI):*** le imprese che rientrano nella definizione e che possiedono i parametri dimensionali stabiliti nella direttiva UE n. 2003/361/CE, nell'allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 recepita con il DM del 18 aprile 2015:
 i. microimpresa (azienda con massimo 9 dipendenti e ricavi massimi/attivo bilancio di €2 milioni)
 ii. piccola impresa (azienda con dipendenti tra 10 e 49 e ricavi massimi/attivo di bilancio di € 10 milioni)
 iii. media impresa (azienda con dipendenti tra 50 e 250 e ricavi massimi € 50 milioni o attivo di bilancio massimo di € 43 milioni)

- ***Impresa agricola:*** l'impresa esercitata dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice Civile, diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e alle attività connesse, comprese la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla propria attività agricola.

- ***Spaccio aziendale:*** il locale o la struttura, anche annessa all'azienda agricola, destinata alla vendita diretta dei prodotti provenienti in misura prevalente dall'attività agricola dell'impresa, nonché dei prodotti derivanti dalle attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice civile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e della restante normativa applicabile in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli.

- ***Prodotti agricoli:*** i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), compresi i prodotti della coltivazione del fondo, dell'allevamento e delle prime trasformazioni espressamente ricomprese nel medesimo Allegato.

- ***Prodotti locali:*** si intendono esclusivamente i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana, ottenuti da attività di coltivazione, allevamento o trasformazione svolte prevalentemente nel territorio appartenente al Consorzio BIM Chiese. Sono altresì considerati prodotti locali i prodotti trasformati per i quali **oltre il 50% delle materie prime agricole utilizzate** proviene da aziende aventi sede operativa nel territorio del Consorzio BIM Chiese.

- ***Sede operativa:*** l'unità locale presso la quale il beneficiario esercita stabilmente l'attività economica oggetto dell'intervento finanziato e nella quale vengono realizzati gli investimenti ammessi a contributo. La sede operativa deve essere ubicata nel territorio individuato dal presente bando, risultare regolarmente attivata mediante le comunicazioni o segnalazioni prescritte dalla normativa vigente nei confronti del Comune competente ed essere iscritta e risultante dalla visura del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente.

- ***Avvio dell'investimento:*** la data di inizio dell'intervento. Ai fini del presente bando:
 i. per gli investimenti immobiliari coincide con la data di inizio lavori risultante dai titoli edilizi o da altra documentazione tecnica idonea;
 ii. per gli investimenti mobiliari e immateriali coincide con la data del primo impegno giuridicamente vincolante all'acquisto del bene o del servizio, ovvero con la data della prima fattura o del primo ordine irrevocabile, se antecedente.

- ***Ultimazione dell'investimento:*** la data in cui l'intervento risulta completamente realizzato, funzionale e conforme al progetto ammesso a contributo, comprovata dalla documentazione di rendicontazione prevista dal presente bando.

PARTE I - AMBITI DI INTERVENTO

4. AMBITO A – COMMERCIO

1) Sono agevolabili gli interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi spazi funzionali ad attività commerciali esistenti, nonché gli interventi di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento, rinnovo ed abbellimento di spazi esistenti finalizzati alla valorizzazione economica e turistica del territorio e delle produzioni locali. Sono inoltre ammissibili gli investimenti finalizzati all'innovazione tecnologica delle attività commerciali.

4.1 BENEFICIARI

1) Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente ambito le imprese esercenti attività commerciale di punti vendita di piccolo vicinato, situati nei comuni del Consorzio BIM Chiese, che siano riconducibili ai settori merceologici alimentare e misto.

2) Nello specifico, è legittimato a presentare domanda di contributo ai fini del presente bando l'impresa che alla data di rendicontazione abbia sede operativa nei Comuni di Sella Giudicarie (compresa la frazione di Breguzzo), Valdaone, Pieve di Bono-Prezzo, Castel Condino, Borgo Chiese, Storo, Bondone e Ledro (per la sola frazione di Tiarno di Sopra).

4.2 REQUISITI

1) Per la concessione del contributo previsto dal presente bando il soggetto richiedente deve:

a) essere una micro, piccola o media impresa;
b) essere iscritto nel Registro delle imprese della provincia di Trento o equivalente;
c) avere la sede operativa nei comuni aderenti al Consorzio BIM Chiese secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4.1 al momento della rendicontazione;
d) non avere in corso procedure concorsuali e non essere considerato in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
e) non aver usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, oppure di averli tempestivamente e correttamente restituiti o bloccati in un conto così come richiesto (clausola Deggendorf);
f) essere in regola al 31/12 dell'anno precedente con tutti i pagamenti di natura tributaria ed extratributaria dovuti al Comune dove ha la sede operativa;
g) non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
h) essere in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali così come risultante da un DURC temporalmente valido nel portale degli enti;
i) rispettare l'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
j) non aver percepito contributi relativi alle stesse voci di bando (a), b), c), d) della tabella prevista dal successivo art.4.4) nel corso dei cinque anni precedenti.

2) Sono in ogni caso esclusi dai benefici del presente bando gli esercizi commerciali, gli esercizi artigianali, i pubblici esercizi e ogni altra attività economica che, alla data di presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, detengano, installino o consentano l'utilizzo di apparecchi da gioco con vincita in denaro ovvero svolgano attività riconducibili all'offerta di giochi d'azzardo.

4.3 REGIME DI AIUTO

1) I contributi previsti dal presente Ambito sono concessi in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea vigente.

2) L'importo complessivo degli aiuti concessi all'impresa unica non può eccedere il massimale di euro 300.000,00 nell'arco di tre anni dalla data di concessione dell'aiuto, tenuto conto di tutti gli aiuti ricevuti a titolo di "de minimis".

3) Il contributo concesso ai sensi del presente bando **è cumulabile** con altri aiuti pubblici, contributi, agevolazioni o incentivi ottenuti dal beneficiario, **purché** gli stessi non siano concessi a copertura delle medesime spese ammesse a contributo nell'ambito del presente bando. In ogni caso, il cumulo non può comportare il superamento del costo complessivo dell'investimento effettivamente sostenuto.

4) Il contributo è altresì cumulabile con gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2832 relativo agli aiuti "de minimis" concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla relativa disciplina.

5) Resta ferma la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali, crediti d'imposta, sgravi contributivi e di ogni altro beneficio che non costituisca aiuto di Stato ai sensi della normativa europea vigente.

6) I contributi sono concessi in conto capitale e liquidati a saldo al termine dell'investimento, fatta salva la facoltà del beneficiario di richiedere l'acconto previsto dall'articolo 17.

4.4 LIMITI DI SPESA E CONTRIBUTO

1) Per ciascuna tipologia di intervento sono individuati i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile indicati nella tabella seguente. Il contributo è concesso e successivamente liquidato nella **misura**

ordinaria del 30% della spesa effettivamente ammessa e sostenuta, in regime de minimis, salvo l'incremento di 10 punti percentuali previsto per le iniziative di valorizzazione dei prodotti locali.

2) Qualora il progetto preveda specifiche iniziative di valorizzazione dei prodotti locali del territorio del Consorzio BIM Chiese (allestimenti dedicati, spazi espositivi, comunicazione, materiale informativo, promozione e commercializzazione), il contributo è incrementato di 10 punti percentuali.

3) Il beneficiario è tenuto a mantenere attive e funzionali le iniziative, gli spazi e gli allestimenti che hanno dato diritto alla maggiorazione per un periodo minimo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di liquidazione del contributo.

4) La cessazione, la rimozione o la sostanziale modifica degli spazi o delle iniziative che hanno determinato il riconoscimento della maggiorazione prima del decorso del predetto termine comporta la revoca della sola quota di contributo corrispondente alla maggiorazione concessa, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati.

5) Il contributo complessivamente concedibile a ciascuna impresa, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, **non può comunque superare Euro 20.000,00** ed è determinato sommando i contributi relativi a tutte le iniziative ammesse.

6) Ai fini della determinazione del contributo sono individuati i limiti di spesa minima e massima indicati nella tabella seguente:

SPESA AMMESSA	LIMITE MINIMO	LIMITE MASSIMO
a) realizzazione di nuovi spazi	€ 10.000,00	€ 50.000,00
b) riqualificazione e abbellimento di spazi esistenti	€ 10.000,00	€ 50.000,00
c) innovazione tecnologica	€ 5.000,00	€ 20.000,00
d) apertura canale online	€ 2.000,00	€ 5.000,00

5. AMBITO B – AGRICOLTURA

1. Sono agevolabili gli interventi finalizzati alla realizzazione, ampliamento, riqualificazione, ammodernamento e innovazione tecnologica di spacci aziendali, punti vendita diretta e strutture destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali.

5.1 BENEFICIARI

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente ambito le imprese situate nei comuni del Consorzio BIM Chiese, operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, esclusivamente per interventi riferiti all'attività agricola aziendale e alla vendita diretta dei prodotti provenienti dalla propria coltivazione o allevamento.

2. Nello specifico, è legittimato a presentare domanda di contributo ai fini del presente bando l'impresa agricola che alla data di rendicontazione abbia sede operativa nei Comuni di Sella Giudicarie (compresa la frazione di Breguzzo), Valdaone, Pieve di Bono-Prezzo, Castel Condino, Borgo Chiese, Storo, Bondone e Ledro (per la sola frazione di Tiarno di Sopra).

5.2 REQUISITI

1. Per la concessione del contributo previsto dal presente bando il soggetto richiedente deve:
 a) essere un'impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;
 b) essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Trento o equivalente;
 c) essere iscritti all'Anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA) o equivalente;
 d) avere la sede operativa nei comuni aderenti al Consorzio BIM Chiese secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5.1 al momento della rendicontazione;
 e) esercitare attività di produzione primaria di prodotti agricoli e/o attività connesse ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile;
 f) non avere in corso procedure concorsuali e non essere considerato in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
 g) di non aver usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, oppure di averli tempestivamente e correttamente restituiti o bloccati in un conto così come richiesto (clausola Deggendorf);
 h) che l'impresa è in regola al 31/12 dell'anno precedente con tutti i pagamenti di natura tributaria ed extratributaria dovuti al Comune dove ha la sede operativa;
 i) che l'impresa non si trova in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 j) che l'impresa è in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali così come risultante da un DURC temporalmente valido nel portale degli enti;
 k) che l'impresa rispetta l'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

2. Sono in ogni caso **esclusi** dai benefici del presente Ambito:
 a) gli interventi riferiti prevalentemente alla commercializzazione di prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE;
 b) le imprese che svolgono attività commerciali, artigianali o di somministrazione autonome rispetto all'attività agricola oggetto del presente bando;
 c) le imprese che, alla data di presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, detengano, installino o consentano l'utilizzo di apparecchi da gioco con vincita in denaro ovvero svolgano attività riconducibili all'offerta di giochi d'azzardo;
 d) le imprese che hanno percepito contributi relativi alle stesse voci di bando (a), b), c), d) della tabella di cui all' art. 5.5 nel corso dei cinque anni precedenti.

3) Sono in ogni caso esclusi dai benefici del presente bando ovvero oggetto di revoca del contributo, qualora concesso, i richiedenti ovvero i beneficiari che, alla data di presentazione della domanda, nel corso dell'istruttoria, in sede di liquidazione o nei 5 anni di obbligo di permanenza dell'attività decorrenti dalla data di liquidazione del contributo detengano, installino o consentano l'utilizzo di apparecchi da gioco con vincita in denaro ovvero svolgano attività riconducibili all'offerta di giochi d'azzardo.

5.3 PRODOTTI AMMISSIBILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE (ALLEGATO I TFUE)

1. In riferimento al presente ambito B - AGRICOLTURA, risultano ammissibili esclusivamente gli interventi riferiti alla produzione, manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricompresi nell'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

2. L'elenco dei prodotti di cui al comma 1 è riportato nell'Allegato A al presente Bando, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Sono ammissibili gli investimenti destinati alla vendita diretta dei prodotti ottenuti dall'attività agricola dell'impresa beneficiaria, nonché delle produzioni derivanti dalle attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile, purché riferite a prodotti ricompresi nel citato Allegato I del TFUE.
4. Non sono ammissibili gli interventi riferiti alla commercializzazione di prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra tali prodotti la birra, i prodotti di panetteria, la pasta e i distillati.
5. Qualora l'investimento abbia ad oggetto sia prodotti compresi sia prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE, il richiedente dovrà dimostrare che l'intervento è destinato in via prevalente ai prodotti ammissibili. In difetto, la domanda sarà dichiarata inammissibile.
6. Il Consorzio BIM Chiese si riserva di richiedere ogni documentazione e chiarimento necessari ai fini della verifica dell'appartenenza dei prodotti oggetto dell'investimento all'Allegato I del TFUE.

5.4 REGIME DI AIUTO

1. Il contributo previsto dal presente bando è concesso ai sensi del **Regolamento (UE) 2024/3118** della Commissione relativo agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, nel rispetto dei massimali e delle condizioni stabiliti dalla normativa europea vigente.
2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi all'impresa unica operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può eccedere il massimale di euro 50.000,00 nell'arco di tre anni dalla data di concessione dell'aiuto, tenuto conto di tutti gli aiuti ricevuti a tale titolo.
3. Il contributo concesso ai sensi del presente bando **NON è cumulabile** con altri aiuti pubblici, contributi, agevolazioni o incentivi ottenuti dal beneficiario.
4. Sono esclusi dal presente ambito gli interventi riferiti ad attività commerciali non strettamente connesse alla vendita diretta dei prodotti ottenuti dalla coltivazione dei terreni o dall'allevamento dell'impresa beneficiaria.
5. Resta ferma la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali, crediti d'imposta, sgravi contributivi e di ogni altro beneficio che non costituisca aiuto di Stato ai sensi della normativa europea vigente.
6. I contributi sono concessi in conto capitale e liquidati a saldo al termine dell'investimento, fatta salva la facoltà del beneficiario di richiedere l'acconto previsto dall'articolo 17.

5.5 LIMITI DI SPESA E CONTRIBUTO

1. Per ciascuna tipologia di intervento sono individuati i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile indicati nella tabella seguente. Il contributo è concesso nella misura ordinaria del **30% della spesa** effettivamente sostenuta e ammessa, in regime di *de minimis* salvo l'incremento di 10 punti percentuali previsto per le iniziative di valorizzazione dei prodotti locali.
2. Qualora il progetto preveda specifiche iniziative di valorizzazione dei prodotti locali del territorio del Consorzio BIM Chiese (allestimenti dedicati, spazi espositivi, comunicazione, materiale informativo, promozione e commercializzazione), il contributo è incrementato di 10 punti percentuali.
3. Il beneficiario è tenuto a mantenere attive e funzionali le iniziative, gli spazi e gli allestimenti che hanno dato diritto alla maggiorazione per un periodo minimo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di liquidazione del contributo.
4. La cessazione, la rimozione o la sostanziale modifica degli spazi o delle iniziative che hanno determinato il riconoscimento della maggiorazione prima del decorso del predetto termine comporta la revoca della sola quota di contributo corrispondente alla maggiorazione concessa, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati.

5. Il contributo complessivamente concedibile a ciascuna impresa, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, non può comunque superare Euro 12.000,00 ed è determinato sommando i contributi relativi a tutte le iniziative ammesse.
6. Ai fini della determinazione del contributo sono individuati i limiti di spesa minima e massima indicati nella tabella seguente:

SPESA AMMESSA	LIMITE MINIMO	LIMITE MASSIMO
a) realizzazione di nuovi spazi	€ 5.000,00	€ 30.000,00
b) riqualificazione e abbellimento di spazi esistenti	€ 5.000,00	€ 30.000,00
c) innovazione tecnologica	€ 2.000,00	€ 10.000,00
d) apertura canale online	€ 2.000,00	€ 5.000,00

PARTE II - DISPOSIZIONI COMUNI

6. INIZIATIVE AMMISSIBILI

1. A titolo esemplificativo si tratta di interventi:
 a) legati all'ammodernamento dei locali, la realizzazione di showroom, di punti vendita dei beni prodotti del settore agroalimentare locale, o di artigianato e/o manifattura locale, e di spacci aziendali idonei a favorire la conoscenza e la promozione delle produzioni locali e dei prodotti agricoli aziendali. Rientrano altresì tra gli interventi ammissibili i locali destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, preparazione e degustazione dei prodotti agricoli destinati alla vendita diretta;
 b) di rifacimento e ammodernamento e riqualificazione delle vetrine (serigrafie, corpi illuminanti, impianto elettrico), degli spazi interni (rifacimento pareti in cartongesso, controsoffitto), delle insegne, delle attrezzature funzionali all'attività (espositori, scaffalature, mobile bancone cassa, pannelli fonoassorbenti).
2. Le voci di intervento qui indicate sono a carattere meramente esemplificativo e non esaustivo.
3. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi volti alla mera sostituzione degli elettrodomestici, qualora non risultino inseriti in un più ampio intervento di riqualificazione e/o di ammodernamento.

7. SPESE AMMISSIBILI

1. Gli investimenti agevolati devono:
 a) risultare inclusi nelle iniziative ammissibili previste al precedente punto 6;
 b) rispondere a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente;
 c) riferirsi a beni di proprietà, in locazione da privati ovvero in convenzione con il Comune proprietario dell'immobile;
 d) essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività previste dal presente bando.

7.1 INVESTIMENTI IMMOBILIARI

1. Ai fini del presente bando rientrano tra gli investimenti immobiliari ammissibili:
 i. spese per opere di tipo immobiliare comprensive di finiture e impianti inerenti alla ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento degli immobili (incluse le sistemazioni esterne) destinati alle iniziative ammissibili;

ii. spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico) nella misura massima dell'8% degli investimenti immobiliari previsti.

2. Le spese per gli investimenti immobiliari possono essere agevolate a condizione che:
 i. le opere oggetto di contributo siano realizzate nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti;
 ii. vi sia compatibilità tra la destinazione urbanistica dell'area sulla quale insistono gli immobili oggetto di contributo e l'esercizio delle attività che in essi vengono svolte;
 iii. l'immobile oggetto degli investimenti ammessi ai sensi del presente punto sia di proprietà del soggetto beneficiario, ovvero concesso in locazione ovvero in concessione dal titolare del diritto reale sul medesimo.

7.2 INVESTIMENTI MOBILIARI

1. Rientrano tra gli investimenti mobiliari ammissibili le spese relative all'acquisto di mobili, arredi e attrezzature funzionali all'intervento.

2. Nella determinazione della spesa ammissibile si tiene conto anche degli oneri inerenti l'imballo, il trasporto, l'installazione, il collaudo, gli accessori a condizione che gli stessi siano indicati nel medesimo documento di spesa del bene acquistato.

7.3 INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

1. Sono ammissibili le spese sostenute per interventi di innovazione tecnologica e digitalizzazione finalizzati a migliorare l'efficienza operativa, la qualità del servizio, la competitività e l'attrattività degli esercizi commerciali, degli spacci aziendali e dei laboratori di trasformazione dei prodotti.

2. Rientrano tra le spese ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 a) l'acquisto e l'implementazione di software gestionali;
 b) sistemi per la gestione del magazzino, degli approvvigionamenti, delle offerte e delle promozioni;
 c) sistemi informatici integrati per la gestione dei processi aziendali;
 d) etichette elettroniche e relativi sistemi di gestione;
 e) supporti digitali e multimediali per il punto vendita;
 f) schermi informativi, totem interattivi e altri strumenti destinati alla valorizzazione dei prodotti e al miglioramento dell'esperienza del cliente;
 g) hardware e software funzionali alla digitalizzazione dell'attività;
 h) sistemi di raccolta ed elaborazione dati finalizzati al miglioramento dell'organizzazione aziendale e del servizio alla clientela.

3. Sono altresì ammissibili gli investimenti finalizzati all'introduzione di tecnologie che consentano l'aggiornamento rapido di prezzi, offerte e informazioni sui prodotti, il risparmio di tempo gestionale, una migliore integrazione tra sistemi di vendita, software gestionali e magazzino, nonché il generale incremento dell'efficienza operativa dell'impresa.

4. Gli investimenti devono risultare direttamente correlati all'attività svolta e funzionali al miglioramento della capacità organizzativa, gestionale, commerciale o promozionale dell'impresa beneficiaria.

5. È **condizione di ammissibilità a contributo** la sussistenza di adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti da eventi catastrofali alla data di presentazione della domanda di contributo.

7.4 INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DI CANALI DI VENDITA ONLINE E SISTEMI DI E-COMMERCE

1. Sono ammesse le spese per la progettazione, realizzazione, implementazione e sviluppo di canali di vendita online finalizzati alla commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'impresa. Rientrano tra le spese agevolabili la realizzazione o l'ammodernamento di siti web dotati di funzionalità di e-commerce, marketplace aziendali, sistemi di prenotazione e vendita online, integrazioni con software gestionali, sistemi di pagamento elettronico, gestione degli ordini, gestione delle spedizioni, magazzino e CRM, nonché l'acquisto di hardware e software strettamente funzionali all'attivazione e alla gestione del canale di vendita digitale.
2. Sono altresì ammissibili le spese di consulenza, affiancamento e formazione direttamente connesse alla progettazione, attivazione e gestione del canale di vendita online e dei relativi processi organizzativi e commerciali.
3. La spesa massima ammissibile per l'acquisto di hardware e software, purché direttamente collegata al progetto di sviluppo del canale di vendita online, è pari ad Euro 2.000,00.

8. SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammissibili gli investimenti realizzati in economia, nonché gli oneri accessori (quali spese notarili, I.V.A., oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie).
2. Non sono ammissibili le spese relative a:
 i. beni di prezzo unitario inferiore a 500 euro, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3;
 ii. materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità;
 iii. beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento ornamentale (ad esempio fiori, fioriere, quadri, tappeti, ecc.) rispetto all'intervento finanziato;
 iv. beni che si prestano ad utilizzi non esclusivamente aziendali (ad es. telefoni cellulari, fotocamere e telecamere);
 v. attrezzature per giochi basati su scommesse in denaro (slot machine, videopoker, ecc.);
 vi. beni mobili usati;
 vii. beni immateriali pagati tramite royalties;
 viii. beni noleggiati ai propri clienti.
3. I beni aventi prezzo unitario inferiore a 500 euro sono ammissibili soltanto se costituiscono un insieme omogeneo destinato alla medesima funzionalità (per es. l'arredamento o l'attrezzatura riferita ad uno o più locali), di importo almeno pari a 500 euro risultante da un unico documento fiscale.

9. DECORRENZA E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

1. Le spese ammesse a contributo sono solamente quelle risultanti da fatture emesse in data successiva rispetto alla data di pubblicazione del bando.
2. Le iniziative relative alle domande presentate sul presente bando devono essere avviate a far data dal 1° gennaio dell'anno solare di adozione del bando, pena l'inammissibilità della domanda stessa.
3. Qualora la spesa documentata in sede di rendicontazione risulti essere inferiore alla spesa ammessa, il contributo sarà rideterminato in misura proporzionale alla minore spesa.

10. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda, redatta sull'apposito modulo fac-simile, deve essere presentata al Consorzio B.I.M. del Chiese, con sede in Via Oreste Baratieri n. 11, 38083 Borgo Chiese (TN), ed essere assoggettata all'imposta di bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge.

2. Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella descritta in questo articolo.
3. Il termine per la presentazione delle domande è:

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2026 ore 12.00

4. La domanda potrà essere:
 a) spedita mediante P.E.C esclusivamente all'indirizzo bimdelchiesecondino@legalmail.it inoltrata da un indirizzo PEC. In tal caso la domanda deve essere firmata e scansionata unitamente ai relativi allegati in formato pdf, con allegata copia di documento di identità in corso di validità. Laddove il documento venisse sottoscritto con firma digitale, il documento di identità non deve essere allegato ma la domanda dovrà essere inoltrata da un indirizzo PEC intestato al soggetto richiedente. Qualora si faccia inoltro plurimo della domanda e del materiale ad essa allegato, fa fede la data e l'ora di ricezione della domanda;
 b) consegnata a mano all'ufficio protocollo, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
5. Ai fini della valida ammissibilità e partecipazione al presente bando fa fede la data e l'ora di arrivo alla PEC del Consorzio BIM Chiese o la data ed ora del timbro di ricevuta del protocollo apposta dall'incaricato.
6. Non è ammissibile una domanda presentata in modo difforme da quanto previsto dal comma 4.
7. È fatto divieto allegare documentazione in formato compresso (per esempio formato *.zip, *.rar, ed altri), pena irricevibilità della domanda.
8. Il soggetto partecipante al bando dovrà garantire l'esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente per iscritto, anche con mail ordinaria, gli eventuali cambiamenti di indirizzo, di recapito telefonico, o indirizzo mail/PEC avvenuti successivamente alla presentazione della domanda fino all'approvazione della graduatoria finale.
9. Il Consorzio si riserva la facoltà di revocare, prorogare, riaprire il presente bando, in presenza di motivi di pubblico interesse, dandone notizia sul proprio sito web.
10. Il Consorzio potrà richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa.

11. CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. Il modello della domanda di contributo contiene una parte in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
 a) per le imprese individuali: denominazione dell'impresa, sede legale, codice fiscale, partita IVA e dati del titolare;
 b) per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede legale, codice fiscale, partita IVA, numero REA, indirizzo PEC e generalità del legale rappresentante;
 c) per le sole imprese agricole: essere iscritta all'Anagrafe provinciale delle imprese agricole e disporre di fascicolo aziendale validato alla data di presentazione della domanda.

Per tutti i soggetti partecipanti dovrà essere resa dichiarazione di/che:

 d) appartenere o non appartenere ad un'impresa unica ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" e, in caso affermativo, di indicare le imprese ad essa collegate;
 e) possesso dei requisiti per la classificazione dell'impresa come microimpresa, piccola impresa o media impresa ai sensi della normativa europea vigente, tenendo conto anche degli eventuali rapporti di collegamento o associazione con altre imprese;

f) disporre, alla data di presentazione della domanda, di un plafond residuo sufficiente ai fini della concessione del contributo richiesto nell'ambito del regime "de minimis" applicabile;
g) dati catastali identificativi del fabbricato oggetto dell'intervento;
h) essere titolare del diritto di proprietà dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento oppure di avere un contratto di locazione ad uso commerciale regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, oppure di essere concessionario dell'utilizzo dell'immobile di proprietà comunale, come da contratto _____ sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento;
i) l'unità immobiliare oggetto dell'intervento è di tipo ____;
j) che in base al contratto di locazione/concessione ha diritto di apportare migliorie all'immobile in modo autonomo senza necessità di previa autorizzazione del proprietario, oppure che in base al contratto di locazione ha diritto di apportare migliorie all'immobile in modo autonomo previa autorizzazione del proprietario, che si allega;
k) di aver in essere una polizza assicurativa le cui coperture esistenti sono state adeguate alle previsioni del Decreto Ministeriale nr. 18/2025 che prevede l'obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali per le imprese (verificabili su richiesta);
l) ove previsto dalla normativa vigente, di non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla normativa antimafia e di impegnarsi a produrre la documentazione e le dichiarazioni necessarie ai fini delle verifiche previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
m) di eleggere l'indirizzo di posta elettronica indicato quale domicilio digitale ove si chiede vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti alla procedura attivata con la presente domanda, dispensando il Consorzio BIM Chiese da qualsiasi responsabilità conseguente alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni da parte del beneficiario;
n) con riferimento al solo Ambito A, che per le medesime spese oggetto della domanda non sono stati ottenuti altri aiuti pubblici, contributi, agevolazioni o incentivi;
o) con riferimento al solo Ambito B, che non sono stati ottenuti altri aiuti pubblici, contributi, agevolazioni o incentivi relativi all'intervento oggetto della domanda, secondo quanto previsto dal regime di cumulo applicabile.

2. Il responsabile di procedimento potrà richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, anche diversa da quella espressamente menzionata dal presente bando, fissando un termine per la presentazione della stessa.

12. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 a) copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente (se la domanda è trasmessa via PEC);
 b) quadro economico dell'intervento complessivo, indicante in modo analitico e dettagliato delle singole voci di spesa e relativo costo, con indicazione dell'IVA dovuta;
 c) copia delle autorizzazioni richieste, se prescritte;
 d) foto a colori dei locali interessati prima dei lavori;
 e) restituzione grafica (rendering) dell'intervento che si intende realizzare;
 f) per l'ottenimento della maggiorazione prevista per la valorizzazione dei prodotti locali: relazione illustrativa contenente la descrizione delle modalità di promozione e valorizzazione dei prodotti locali, con indicazione delle aree espositive dedicate, elenco dei prodotti locali che si prevede di commercializzare e valorizzare, con indicazione dei relativi produttori o fornitori aventi sede operativa nel territorio del Consorzio BIM Chiese ed impegno a mantenere l'area espositiva dedicata ai prodotti locali per almeno cinque anni dalla liquidazione del contributo;
 g) dichiarazione di autorizzazione all'intervento del proprietario, se necessaria in base al contratto di locazione/concessione (qualora necessario);

h) DURC in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

1) Nel caso in cui la predetta documentazione sia agli atti di altre pubbliche amministrazioni o dell'amministrazione provinciale, il soggetto richiedente è tenuto a segnalarlo al Servizio competente, il quale provvederà ad acquisirla d'ufficio. Resta comunque ferma l'eventuale regolarizzazione o integrazione della domanda e/o della documentazione già presentata ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23.

13. GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE E CRITERI

1. Le domande sono ammesse a contributo dalla data di pubblicazione del bando e fino alla data di scadenza del bando medesimo.
2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili e secondo l'ordine della graduatoria determinata.
3. La graduatoria sarà redatta nel rispetto del **criterio cronologico** di presentazione delle domande.
4. Ha **diritto di priorità** all'accesso al contributo di cui al presente bando il richiedente che non abbia presentato alcuna domanda per il medesimo bando negli ultimi 5 anni.
5. Rimane salva la facoltà dell'Assemblea di disporre l'integrazione dello stanziamento a bilancio prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
6. Nessun vincolo od impegno deriva al Consorzio BIM del Chiese fino all'avvenuta approvazione della graduatoria.
7. **In caso di incapienza di fondi,** sarà data priorità ad una domanda per ogni comune, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

14. MODIFICHE SOGGETTIVE

1. Qualora, **prima del provvedimento di concessione**, si verifichino modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente è necessario darne tempestiva comunicazione per iscritto al RUP e presentare la documentazione eventualmente richiesta dal RUP entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta pena inammissibilità della domanda.
2. Qualora, **dopo il provvedimento di concessione**, si verifichino modificazioni soggettive relative al soggetto beneficiario è necessario darne tempestiva comunicazione per iscritto al RUP e presentare la documentazione eventualmente richiesta dal RUP entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Nel caso di cui al comma 3, il soggetto subentrante deve presentare la dichiarazione di assunzione degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione del contributo già posti a carico del beneficiario originario, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta del RUP pena la revoca del contributo concesso.

15. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO

1. La concessione del contributo di cui al presente bando comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni o i servizi per i quali i contributi sono stati concessi per le seguenti durate:
 i. beni immobili: 10 anni;
 ii. altri beni mobili: 3 anni.

1. In caso di contratto di locazione ovvero di concessione, l'impegno di cui al presente comma deve essere assunto anche dal proprietario dell'immobile.

2. Costituisce violazione degli obblighi di cui al comma 1 la cessazione dell'attività con interruzione del servizio anche in dipendenza di procedure concorsuali.
3. Non costituiscono violazioni dell'obbligo di cui al comma 1 la cessione o il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, la fusione, la scissione d'impresa e la successione a causa di morte, purché siano rispettati gli obblighi di comunicazione e sia presentata la documentazione prevista dall'articolo 14.
4. I termini per la decorrenza degli obblighi a carico del beneficiario decorrono dalla data del provvedimento di concessione del contributo.
5. Il beneficiario del contributo assume l'obbligo di esporre nei pressi dell'ingresso, ad altezza uomo, ben visibile all'utenza, una targhetta o adesivo contenente il logo del Consorzio BIM Chiese e la dicitura "Ammodernamento realizzato nell'anno 2026 finanziato dal Bando piccoli negozi di vicinato promosso dal Consorzio BIM Chiese" che renda nota la concessione del finanziamento del Consorzio BIM Chiese per la riqualificazione dell'esercizio. Il fac-simile della targhetta (misure e testo) sarà fornito dal Consorzio BIM Chiese. La targhetta o l'adesivo è fornito dal Consorzio BIM Chiese. Con obbligo di esposizione di 5 anni.
6. La sostituzione di beni mobili agevolati con beni aventi caratteristiche e funzionalità equivalenti non costituisce violazione dell'obbligo di cui al comma 1. La sostituzione deve avvenire entro 60 giorni dall'alienazione, cessione o distoglimento del bene originario, mediante un bene di valore almeno pari a quello agevolato. Il nuovo bene non può beneficiare di altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.
7. In caso di sospensione dell'attività i termini di cui al comma 1 sono prolungati per il periodo di sospensione che, in ogni caso, non può superare un anno. Non costituisce sospensione dell'attività la chiusura stagionale dell'esercizio.
8. In caso di accertata violazione di un obbligo o di un vincolo, il RUP notifica la contestazione a mezzo PEC al soggetto beneficiario del contributo con assegnazione di un termine perentorio per l'eventuale presentazione delle osservazioni. Qualora l'esito della contestazione sia confermato saranno applicate le seguenti sanzioni penali:
 a) € 500,00 in caso di mancata affissione della targhetta, o affissione che non ne garantisca idonea visibilità
 b) Revoca del contributo concesso in caso di cessazione dell'attività con interruzione del servizio anche in dipendenza di procedure concorsuali

16. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. I lavori per i quali è stato richiesto il contributo ai sensi del presente Bando dovranno essere completati e rendicontati **entro e non oltre il termine di 24 (ventiquattro)** mesi dalla data di comunicazione di avvenuta concessione del contributo.
2. La domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro il comma 1 e dovrà contenere la dichiarazione di ultimazione dell'investimento con indicazione della data e della spesa complessiva effettivamente sostenuta.
3. Alla domanda di liquidazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 a) sintetica relazione descrittiva contenente l'elenco riepilogativo dei beni/opere realizzati;
 b) documenti di spesa con attestazione di avvenuto pagamento effettuato unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra spesa e pagamento;
 c) dichiarazione di conformità dell'eventuale impianto realizzato a regola d'arte rilasciata dall'installatore;
 d) foto a colori dell'intervento realizzato;

e) fotografia a colori della targhetta posizionata sulla porta di ingresso, visibile all'utenza che renda nota la concessione del finanziamento del Consorzio BIM Chiese per la riqualificazione dell'esercizio.
f) copia documento d'identità del sottoscrittore (in caso di invio tramite PEC).

4. Per la liquidazione della maggiorazione prevista per la valorizzazione dei prodotti locali, il beneficiario deve presentare:
 a) relazione finale descrittiva delle iniziative effettivamente realizzate per la valorizzazione dei prodotti locali;
 b) documentazione fotografica attestante l'effettiva realizzazione degli spazi espositivi, degli allestimenti e delle attività di promozione dichiarate in sede di domanda;
 c) elenco dei prodotti locali effettivamente promossi e commercializzati presso il punto vendita, con indicazione dei relativi produttori o fornitori aventi sede operativa nel territorio del Consorzio BIM Chiese;
 d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento degli spazi dedicati alla valorizzazione dei prodotti locali per un periodo minimo di cinque anni dalla data di liquidazione del contributo, consapevole che la cessazione, rimozione o sostanziale modifica degli stessi comporta la revoca della maggiorazione concessa.

5. Al momento della liquidazione il RUP provvederà a rideterminare proporzionalmente l'entità del contributo spettante in rapporto all'effettiva spesa documentata nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e documentata risulti essere inferiore a quella valutata ammissibile e sulla quale è stato parametrato il contributo assegnato.

17. ACCONTO SUL CONTRIBUTO

1. Il beneficiario del contributo economico ha la facoltà di chiedere un acconto sul contributo concesso fino a concorrenza della misura del 30% del contributo spettante. Tale richiesta dovrà essere motivata con esibizione di idonei documenti giustificativi della spesa da sostenere, coerenti con la documentazione allegata alla domanda di assegnazione del contributo medesimo.
2. Qualora in sede di rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, questa risulti essere inferiore alla somma liquidata a titolo di acconto, il Consorzio BIM Chiese procederà al recupero delle somme liquidate in eccesso.

18. CONTROLLI

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi viene effettuato anche a campione dall'ente istruttore.
2. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, il RUP ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.
3. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui al presente bando entro il termine fissato nella comunicazione di contestazione o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili è disposto il provvedimento di revoca.

19. REVOCA

1. Il mancato rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 15 comporta:
 a) la revoca totale dei contributi nel caso di beni mobili o di beni immobili quando l'inadempimento avviene prima della scadenza del quinto anno;
 b) la revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine decennale nel caso di beni immobili quando l'inadempimento avviene decorsi cinque anni.

2. Qualora il mancato rispetto dei vincoli di destinazione dovuto alla cessazione dell'attività sia conseguente al decesso del titolare è disposta la revoca dei contributi non ancora erogati.
3. La cessazione dell'attività o il fallimento dell'impresa comporta la revoca dei contributi non ancora erogati rispettivamente alla data di cessazione o alla dichiarazione di fallimento anche nel caso dette circostanze avvengano successivamente al decorso dei termini previsti dal bando.
4. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale dei contributi concessi ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione. Seguirà l'assolvimento da parte del RUP degli obblighi di segnalazione alle autorità competenti.
5. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale, calcolati dalla data di effettuazione del pagamento alla data di restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

20. PROROGA E SOSPENSIONE

1. Il beneficiario può richiedere con adeguata motivazione una sola proroga del termine per la rendicontazione, della durata massima di 12 mesi, da presentare entro il termine di rendicontazione, per fatti non imputabili al beneficiario ma dipendenti da cause oggettive e non prevedibili, da specificare nel provvedimento di determinazione della proroga stessa.
2. In caso di mancata osservanza dei termini di rendicontazione originariamente previsti dal bando ovvero prorogati, il contributo verrà revocato.
3. Decorsi inutilmente i termini, eventualmente prorogati, sarà disposta la revoca totale o parziale degli interventi finanziari nonché il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipazione.
4. Nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%.
5. Nel caso in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.
6. La revoca totale o parziale degli interventi finanziari determina l'obbligo di restituire eventuali somme già percepite.
7. Non sono considerate proroghe le modifiche dei termini decise autonomamente dall'ente concedente, ed applicate a tutte le domande ammesse a contribuzione.
8. I termini di rendicontazione fissati, od eventualmente prorogati, possono essere sospesi, a fronte di apposita richiesta scritta e motivata presentata prima del termine di scadenza, qualora il beneficiario non possa rispettare i termini a causa di:
 a) liti o contenziosi pendenti davanti all'autorità giudiziaria con parte il beneficiario e relativi all'intervento per il quale è stato concesso il contributo. La sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite;
 b) eventi oggettivamente non imputabili al beneficiario, validati dal RUP, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi o la rendicontazione (ad es. calamità naturali). La sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

21. PROCEDIMENTO

CONTENUTI INFORMAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO:
Il domicilio digitale del Consorzio BIM Chiese è il seguente: bimdelchiesecondino@legalmail.it
L'unità organizzativa competente è l'Area Amministrazione Generale.
Il Responsabile del Procedimento, di seguito "RUP", è individuato con atto formale di nomina da parte del Segretario consortile. In mancanza di nomina, le relative funzioni sono esercitate dal Segretario consortile. Il procedimento si conclude entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.
L'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti, secondo la normativa vigente, non direttamente accessibili con modalità telematica è l'Ufficio Protocollo.
I rimedi esperibili avverso il provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, sono i seguenti:

a) ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
b) ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO: A seguito della ricezione della domanda, il RUP comunica al richiedente l'avvio del procedimento, indicando il numero di protocollo e la data di presentazione dell'istanza, l'unità organizzativa competente, il responsabile del procedimento, il termine di conclusione e i rimedi esperibili in caso di inerzia.

SOCCORSO ISTRUTTORIO: In caso di mancanza o irregolarità di elementi formali della domanda o dei relativi allegati, il RUP assegna al richiedente un termine non superiore a 10 giorni per integrare o regolarizzare la documentazione, indicando gli elementi mancanti o da chiarire. In caso di inutile decorso del termine, la domanda è dichiarata inammissibile. Non sono sanabili le carenze che impediscono di individuare il richiedente o di ricondurre con certezza la documentazione alla domanda presentata.

CONCLUSIONE ISTRUTTORIA NEGATIVA - COMUNICAZIONE PREAVVISO DI RIGETTO: **Qualora sussistano elementi di incertezza** sulla valutazione dei requisiti di ammissione al bando, che lascino **un margine di discrezionalità interpretative** sulla sussistenza dei requisiti di ammissione, prima della formale adozione del provvedimento negativo sarà garantito il contraddittorio in forma scritta tramite comunicazione tempestiva, a cura del RUP, dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il partecipante potrà presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine. Qualora il partecipante abbia presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il RUP ne darà ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

CONCLUSIONE ISTRUTTORIA POSITIVA – COMUNICAZIONE AMMISSIONE A CONTRIBUTO: Ad esito dell'istruttoria effettuata dal RUP sarà redatta una graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti dal presente bando, e verrà adottato il provvedimento di concessione del contributo da parte del segretario consortile sulla base dell'analisi tecnico-amministrativa delle domande effettuata dal RUP, il quale conterrà l'identificazione del beneficiario, la spesa ammessa, la percentuale di contributo, l'ammontare del contributo, i termini di esecuzione dell'intervento ammesso. Tale provvedimento sarà adottato entro 90 giorni decorrenti da giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande. Con comunicazione di concessione del contributo a ciascun beneficiario sarà altresì comunicato il codice CUP ed il codice COR-RNA che dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture e nelle ricevute di pagamento telematico. In allegato alla comunicazione di concessione del contributo sarà fornito al beneficiario il

prospetto relativo alle spese ammesse e non ammesse al fine della richiesta di acconto e saldo finale del contributo. Le domande inserite in graduatoria ma risultanti non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili in bilancio saranno oggetto di provvedimento di non accoglimento ai sensi della l.p. n.23/92. In linea con quanto previsto dal Piano Triennale della Trasparenza e della Corruzione del Consorzio BIM Chiese, nel provvedimento dovrà essere accertata l'assenza di conflitto di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento.
La graduatoria delle domande ammesse sarà pubblicata al seguente link
https://www.bimchiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi- sussidi-vantaggi-economici/Atti-di-concessione.

FASE DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO: La liquidazione del contributo economico assegnato sarà effettuata nei 90 giorni successivi alla presentazione della domanda di liquidazione, previa verifica della indicazione del CUP in ogni fattura ed in ogni prova di pagamento.

VERIFICHE: Il RUP procede, secondo la disciplina vigente e anche a campione, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della domanda e di richiesta di liquidazione.

CONTROLLI SUGLI INTERVENTI: Il Consorzio BIM del Chiese si riserva la facoltà di disporre accertamenti ispettivi per mezzo di tecnico incaricato ai fini di verificare l'avvenuta regolare esecuzione degli interventi per i quali è stato richiesto e concesso contributo economico ai sensi del presente bando.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA EX ARTT. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 e 14 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole il soggetto richiedente/la persona che accede al bando delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:
Titolare del trattamento: Consorzio BIM del Chiese, nella persona del legale rappresentante (Presidente in carica), via Oreste Baratieri n.11, 38083 Borgo Chiese tel. 0465/621048, e-mail: info@bimchiese.tn.it PEC: bimdelchiesecondino@legalmail.it .
Designato al trattamento: RUP incaricato per il procedimento o in sua assenza il responsabile dell'area amministrativa – affari generali.
Responsabile della Protezione dei Dati: Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Via Torre Verde n.23, Trento, servizioRPD@comunitrentini.it oppure consorzio@pec.comunitrentini.it
Finalità del trattamento e base giuridica: i dati personali saranno trattati per valutare l'ammissibilità al bando. I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità qui indicate in esecuzione di un compito di interesse pubblico/connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. La base giuridica che sorregge il trattamento dei dati personali è costituita dal presente bando.
Conferimento dei dati personali: è obbligatorio. In ogni caso il rifiuto al conferimento dei dati personali richiesti comporta l'esclusione dalla procedura.
Fonte dei dati personali: provengono dallo stesso interessato ovvero da fonti accessibili al pubblico (Agenzia Entrate, Casellario Giudiziale, INPS, ecc).
Categoria dati personali: i dati trattati sono dati comuni (ad es. nome, cognome, indirizzo, residenza, codice fiscale) e dati particolari/giudiziari strettamente funzionali alla partecipazione al bando.
Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati informatico/elettronici con modalità atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra da parte del personale dipendente individuato o appositamente autorizzato. In ogni caso sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati.

Profilazione: il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. È escluso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea.
Destinatari di dati personali: i dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche legittimate al trattamento. I dati saranno comunicati ad eventuali richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi qualora sussistenti le condizioni previste dalla legge.
Pubblicazione: E' prevista la diffusione dei dati personali nei casi previsti dalla legge (art. 26 d.lgs. 33/2013 e l.r. 10/2014).
Periodo di conservazione dei dati: il periodo di conservazione dei dati personali è di 10 anni decorrenti dalla raccolta dei dati stessi. Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per trattarli ai fini dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
Diritti dell'interessato: l'interessato potrà esercitare in ogni momento nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento UE, in particolare:
- chiedere accesso ai dati personali, ottenerne copia (art. 15)
- chiedere la rettifica o l'integrazione qualora li ritenga inesatti o incompleti (art. 16)
- chiedere la cancellazione (art. 17) o la limitazione (art. 18) qualora sussistenti i presupposti
- diritto alla portabilità dei dati, applicabile ai soli dati in formato elettronico (art. 20)
- opporsi al trattamento dei dati per motivi connessi alla propria situazione personale (art. 21)

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

23. DIVIETO DELLE C.D. "REVOLVING DOORS" – ART. 53, C.16-TER, D.LGS. 165/2001

1. I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs.165/2001 non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività di pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

24. Allegato

1. Si allega l'elenco previsto dall'art. 38 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – All. I.

ALLEGATO I

ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

- 1 - Numeri della nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti
Capitolo 1	Animali vivi
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
Capitolo 5	
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Capitolo 9	Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)
Capitolo 10	Cereali
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
Capitolo 13	
ex 13.03	Pectina
Capitolo 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»
15.03	Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati

- 1 - Numeri della nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
Capitolo 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione
Capitolo 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
Capitolo 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 (*) ex 22.09 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
22.10 (*)	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
Capitolo 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Capitolo 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

- 1 - Numeri della nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti
Capitolo 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Capitolo 57	
57.01	Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Posizione inserita dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea, del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pp. 71/61).